

Pier Luigi Petrillo

*Diritti culturali e cibo.
La tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale
e il ruolo dell'UNESCO*

SOMMARIO: 1. Cibo e cultura. La dimensione culturale del patrimonio agro-alimentare italiano – 2. La mancata tutela del patrimonio culturale immateriale in Italia – 3. Ragioni e metodo di una ricerca di diritto comparato sul patrimonio culturale immateriale – 4. Quale tutela per il patrimonio immateriale prima della Convenzione UNESCO del 2003? – 5. Effetti e prospettive della Convenzione UNESCO del 2003 sugli ordinamenti nazionali – 6. Il caso della Dieta Mediterranea patrimonio dell'Umanità UNESCO. Un esempio di diritto culturale? – 6.1. Notazioni conclusive.

1. Cibo e cultura. La dimensione culturale del patrimonio agro-alimentare italiano

In tutto il mondo l'Italia è famosa per le sue bellezze storiche-architettoniche e per i suoi prodotti agro-alimentari. Un dato numerico evidenzia chiaramente questo primato mondiale: in Italia si conta, infatti, il maggior numero di prodotti a denominazione d'origine protetta, garantita e/o controllata. Basta superare i confini nazionali per scoprire numerose gastronomie e luoghi di ristorazione "Italian style" e non è un caso che, secondo una recente indagine condotta dall'Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi dei prodotti agro-alimentari¹, i prodotti

¹ Cfr. resoconto stenografico dell'audizione dell'Ispettore generale capo dell'Icqr presso la Commissione parlamentare di inchiesta sui fenomeni della contraffazione e della pirateria in campo commerciale del 9 marzo 2011. Tale Commissione parlamentare monocamerale d'inchiesta, istituita il 13 luglio 2010 con il Doc. XXII n. 12-16-A, ha dato il via il 2 marzo 2011 a un ciclo di audizioni riguardanti, in particolare, il tema della contraffazione legato al mercato dei prodotti agroalimentari. Sono stati ascoltati, tra gli altri, l'Associazione italiana consorzi indicazioni geografiche, Federalimentari, la Commissione per la tutela dei marchi e la lotta alla contraffazione di Confindustria, Confagricoltura, Coldiretti, la Confederazione italiana agricoltori.

alimentari italiani siano i più contraffatti al mondo, con imitazioni che richiamano in etichetta o nel nome la felice immagine del c.d. Bel Paese. Tali prodotti, caratterizzati dal c.d. “italian sound” perché richiamano in etichetta l’immagine di luoghi italiani o il suono di parole italiane, non riescono, per nostra fortuna, a riprodurre i sapori, le sensazioni organolettiche, le emozioni che possono derivare dal degustare “l’originale”. E questo essenzialmente perché ciascun prodotto alimentare non è soltanto un combinato (ben) disposto di diverse materie prime ma è frutto di una pratica, di un rituale, di metodi di lavorazione tradizionali che si sono tramandati di padre in figlio, rispecchiando l’identità di *quel* preciso popolo o di *quella* precisa comunità.

Questa riflessione evidenzia le due questioni di fondo: da un lato, la dimensione identitaria di un prodotto alimentare, il suo essere non solo alimento ma anche manifestazione di una tradizione e della cultura della comunità che lo produce; dall’altro, l’incessante cavalcata della globalizzazione che, pur arrecando indubbi benefici, tende, se non adeguatamente governata, ad annullare le differenze alimentari e a creare un’unica alimentazione *standard* con prodotti uguali in tutti il mondo, realizzati su scala industriale per sfamare miliardi di stomaci sempre più affamati, secondo modelli alimentari spesso scollegati alla realtà culturale in cui si impongono.

In questo contesto, la Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale immateriale, siglata a Parigi nel 2003 e ratificata dall’Italia con legge n. 167 del 27 settembre 2007, rappresenta, al tempo stesso, un’opportunità per affermare la dimensione culturale dei prodotti agro-alimentari tradizionali, ed un argine contro la scomparsa di tradizioni legate all’agricoltura e all’alimentazione che, non più redditizie, rischiano di sopperire nella guerra dell’omologazione sensoriale.

In primo luogo, infatti, con l’approvazione di questa nuova Convenzione, nata nel solco della Dichiarazione UNESCO dei principi di Cooperazione internazionale culturale nel 1966², l’agenzia delle Nazioni Unite che si occupa di Cultura e Scienze Naturali, ha riconosciuto valore culturale anche a quelle tradizioni, a quei riti, quegli eventi, quelle feste, che esprimono l’identità di una comunità, legate al cibo.

Nel testo della Convenzione del 2003, con una definizione volutamente di ampia portata, il concetto di patrimonio culturale immateriale viene definito come quell’insieme di “practices, representations, expressions,

² Nonché dalle iniziative adottate a seguire tra cui i seminari internazionali “Mondiact” promossi dal Mexico nel 1982, la raccomandazione della Conferenza Generale “*on the Safeguarding of Traditional Culture and Folklore*”, il rapporto del 1996 “*Our Creative Diversity*” e la prima proclamazione dei primi “Capolavori dell’Umanità” nel 1997 su cui si dirà più avanti.

knowledge, skills – as well as the instruments, objects, artefacts and cultural spaces associated therewith – that communities, groups and, in some cases, individuals recognize as part of their cultural heritage. This intangible cultural heritage, transmitted from generation to generation, is constantly recreated by communities and groups in response to their environment, their interaction with nature and their history, and provides them with a sense of identity and continuity, thus promoting respect for cultural diversity and human creativity”³.

Gli elementi, quindi, utili a circoscrivere giuridicamente tale concetto, sono, da un lato, da ricondurre alla modalità espressiva del fattore culturale (pratiche, rappresentazioni, conoscenze), dall’altro alla modalità di trasmissione di tali fattori (natura intergenerazionale, costante ri-creazione dei fattori culturali, senso di identità comunitario).

L’articolo 2 della medesima Convenzione specifica ulteriormente tale concetto individuando 5 “domini” esemplificativi, ma non esaustivi, del fattore culturale che connota la natura intangibile di tale patrimonio. Per l’articolo 2, dunque, sono patrimonio culturale immateriale:

- 1- le tradizioni e le espressioni orali, ivi compreso il linguaggio, in quanto veicolo del patrimonio culturale immateriale;
- 2- le arti dello spettacolo;
- 3- le pratiche sociali, gli eventi rituali e festivi;
- 4- le cognizioni e le prassi relative alla natura e all’universo;
- 5- il saper fare tradizionale.

Tali ambiti del patrimonio immateriale non sono, tuttavia, esaustivi, sia per la difficoltà di assegnare classificazioni precise e schemi predefiniti alla nozione di cultura, sia in ragione del carattere intersettoriale di alcune tradizioni orali, come ad esempio nel caso delle pratiche alimentari poiché si integrano con sistemi articolati di relazioni sociali e di significati condivisi collettivamente.

Proprio sul tema del cibo, nel corso del negoziato internazionale che ha portato alla redazione della Convenzione del 2003 vi fu una forte contrapposizione tra i paesi mediterranei e il resto del mondo: per l’Italia, capo fila del primo blocco, era essenziale inserire esplicitamente, nella nozione dell’articolo 2, le pratiche alimentari; per gli altri paesi, tale

³ Art. 2, par. 1 del testo della Convenzione.

richiamo appariva ultroneo essendo le tradizioni alimentari riconducibili alle pratiche sociali di cui al punto 3 dell'articolo 2. Alla fine prevalse questa seconda chiave di lettura e il negoziato si concluse senza particolare conflitti.

La Convenzione del 2003 ha imposto un aggiornamento, anche a livello nazionale, del concetto stesso di "cultura" non più legato alla sua dimensione materiale (il monumento, l'architettura, il paesaggio, il singolo manufatto) ma espressione anche della sua dimensione immateriale⁴.

Dalla 4^o sessione del comitato intergovernativo della Convenzione, svoltosi ad Abu Dhabi nel settembre 2009, numerose tradizioni, riti e pratiche sociali sono stati così inseriti in una apposita Lista rappresentativa di elementi espressione del patrimonio culturale di specifiche comunità.

Secondo procedure di valutazione articolate e complesse, l'UNESCO ha riconosciuto, tramite l'organo di governo della Convenzione del 2003 (il comitato intergovernativo), valore culturale a danze e balli tradizionali (come il tango o il flamenco), a produzioni artigianali come quelle dei tappeti persiani, a pratiche alimentari come la Dieta Mediterranea o l'arte dei pizzaiuoli napoletani, a feste religiose e spazi culturali dove tale patrimonio si ricrea quotidianamente tramandandosi di generazione in generazione.

La nozione giuridica di patrimonio culturale immateriale deve necessariamente fare riferimento alla Convenzione del 2003, se non altro perché essa rappresenta l'unico punto di riferimento comune a tutti gli ordinamenti in materia.

In queste pagine si cercherà di comprendere, quindi, come è tutelato il patrimonio così definito, con particolare riferimento a quello agro-alimentare, e quanto ha inciso la Convenzione del 2003 nella costruzione di un percorso di tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale. Per compiere quest'ultima analisi si confronteranno nove ordinamenti, suddivisi per aree geografiche riconducibili alle Americhe (Messico e Brasile), all'Europa (Italia, Spagna, Cipro), all'Africa e al Medio-Oriente (Giordania, Burkina Faso), all'Asia (Giappone, Corea).

Come la dottrina ha evidenziato, ogni bene culturale è il prodotto di un valore immateriale⁵. Per comprendere, quindi, come salvaguardare i beni materiali, le testimonianze tangibili del mutare delle civiltà nei nostri territori, è necessario risalire al valore immateriale che quel bene racchiude e preoccuparsi, anzitutto, di conoscere, identificare e trasmettere quella ricchezza perché altrimenti anche il bene materiale che ne è il frutto perde

⁴ BLAKE, *Creating a new heritage protection paradigm?*, in *The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage*, London, 2016, pp. 11 ss. Ora, diffusamente, PETRILLO, *The legal protection of intangible cultural heritage. A comparative perspective*, Berlin, 2019.

⁵ Cfr. per tutti, MORBIDELLI, *Il valore immateriale dei beni culturali*, in *Aedon*, 1, 2014.

di valore. Dunque, in primo luogo, questo saggio si propone di verificare quale sia l'effettiva tutela del patrimonio culturale materiale e ripensarne gli strumenti giuridici. In secondo luogo, la tematica della tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale si ricollega direttamente a diritti fondamentali propri di ogni ordinamento democratico: mi riferisco ai c.d. diritti culturali ovvero a quei diritti che consentono alle identità degli individui e delle comunità cui gli individui appartengono di trasmettere, di generazione in generazione, le proprie tradizioni.

Nel tempo presente, l'incessante cavalcata della globalizzazione, che pure ha prodotto esiti positivi in alcuni contesti, ha teso ad annullare le diversità, rendendo tutti e tutto omogenei: in un'epoca caratterizzata dalla frenetica ricerca della somiglianza, dell'apparire simile agli altri per non essere emarginato o escluso dal "gruppo", siamo naturalmente portati ad abbandonare il nostro bagaglio culturale appiattendolo su quella dei gruppi dominanti. Tali fenomeni, ampiamente esaminati dalle scienze antropologiche, uniti alla drammatica perdita di diversità bioculturale a causa dei cambiamenti climatici, hanno prodotto profonde alternazioni nel patrimonio culturale dei popoli mettendo a rischio proprio quella tipologia di patrimonio che, non connessa ad alcuna manifestazione tangibile, è apparsa essere di minore rilevanza quale testimonianza di civiltà e di identificazione con la comunità di riferimento. E' per questo che la nostra ricerca ha indagato gli strumenti giuridici introdotti da alcuni ordinamenti democratici per evitare la dispersione di questo patrimonio identitario. Salvaguardare il patrimonio culturale immateriale di una comunità significa, quindi, in ultima istanza, proteggere i diritti culturali dei popoli e, con essi, il diritto stesso alla sopravvivenza.

2. La mancata tutela del patrimonio culturale immateriale in Italia

Nell'ordinamento giuridico italiano la tematica del patrimonio culturale immateriale è stata introdotta con la ratifica della Convenzione UNESCO del 2003 avvenuta, come si è detto, con la legge 27 settembre 2007 n. 167. Prima di allora era impossibile rintracciare, a livello nazionale, il concetto stesso di patrimonio immateriale.

Come noto, l'articolo 9 della Costituzione italiana dispone che è compito della Repubblica italiana promuovere lo sviluppo della cultura e tutelare il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Accanto all'articolo 9, l'articolo 6 della Costituzione dispone la tutela delle minoranze linguistiche e dunque di quel patrimonio immateriale costituito da lingue originarie o derivate, diverse dalla lingua nazionale maggioritaria.

Tali disposizioni sono state interpretate al fine di ritenere indispensabile il ruolo dello Stato, da un lato, nella promozione del progresso culturale della Società e, dall'altro, nella conservazione dell'identità culturale del popolo italiano, assicurando il controllo sull'uso e la trasformazione dei beni culturali. In tal senso, la nozione di cultura cui la Costituzione si riferisce è da ricondurre a quel patrimonio di conoscenze e nozioni legate tra loro che contribuiscono alla formazione della personalità di ciascun individuo e all'insieme dei valori, delle tradizioni, dei costumi che caratterizzano la vita sociale di un popolo.

Nonostante, quindi, l'ampiezza della nozione di cultura contenuta nella Costituzione, fin da subito il Legislatore italiano ha inteso limitare la tutela del patrimonio culturale alla sola dimensione materiale, intendendo per cultura un complesso di beni culturali che sono testimonianza materiale della civiltà della Nazione (cfr. Commissione Franceschini istituita con legge n. 310 del 1964).

Questa visione parziale e ottocentesca della cultura come bene materiale ha plasmato tutto l'ordinamento giuridico italiano tanto è vero che quando, nel 2004, l'insieme delle disposizioni legislative in materia di cultura sono state riordinate e riscritte in un Codice, questo, sin già dal suo titolo "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio", svela la precisa volontà di escludere dalla nozione di cultura il patrimonio immateriale (cfr. decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42).

La lettura del Codice è sconcertante per lo studio del patrimonio culturale immateriale. Dei suoi attuali 190 articoli, infatti, soltanto uno, aggiunto nel 2008, è stato dedicato alla cultura immateriale, l'articolo 7 bis rubricato "Espressioni di identità culturale collettiva".

Per l'articolo 7bis del Codice "le espressioni di identità culturale collettiva contemplate dalle Convenzioni UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale e per la protezione e la promozione delle diversità culturali, adottate a Parigi, rispettivamente, il 3 novembre 2003 e il 20 ottobre 2005, sono assoggettabili alle disposizioni del presente codice qualora siano rappresentate da testimonianze materiali e sussistano i presupposti e le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 10", ovvero ai fini di essere considerati, ai sensi del codice, beni culturali e meritevoli di tutela.

La disposizione in parola, dunque, precisa che il patrimonio immateriale è tutelato dall'ordinamento giuridico italiano solo ed esclusivamente

nella sua dimensione materiale essendo invece del tutto privi di tutela i presupposti immateriali del bene stesso. In altri termini, è come se dicessimo che, ad essere tutelato, non è il teatro dei pupi in quanto tale, ma lo sono le sue marionette, ovvero i singoli manufatti, dimenticando che quelle marionette hanno valore solo perché animate da una tradizione orale che, se dovesse andare perduta, renderebbe inutili i manufatti stessi.

Il Codice conferma ulteriormente questa visione materialista della cultura nell'articolo 52 laddove dispone, al comma 1 bis, che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7-bis, i comuni, sentito il soprintendente, individuano altresì i locali, a chiunque appartenenti, nei quali si svolgono attività di artigianato tradizionale e altre attività commerciali tradizionali, riconosciute quali espressione dell'identità culturale collettiva ai sensi delle convenzioni UNESCO di cui al medesimo articolo 7-bis, al fine di assicurarne apposite forme di promozione e salvaguardia, nel rispetto della libertà di iniziativa economica di cui all'articolo 41 della Costituzione".

In entrambi gli articoli è chiaro come il legislatore non riconosca l'elemento culturale immateriale come bene autonomo, sancendo l'inscindibilità tra valore immateriale e componente fisica. D'altronde lo stesso articolo 2 del Codice, nel dare una definizione di patrimonio culturale, precisa che il patrimonio culturale è costituito da beni culturali e beni paesaggistici e che sono beni culturali "le cose mobili e immobili che [...] presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico [...] quali testimonianza aventi valore di civiltà".

Questa lettura unilaterale della cultura come cosa materiale, tangibile, ha trovato conferma nella giurisprudenza costituzionale che, in diverse occasioni, ha ribadito come i valori culturali immateriali possano trovare tutela solo nella loro prospettazione materiale.

Al riguardo si consideri la sentenza n. 118 del 1990 laddove la Corte, pronunciandosi sulla legittimità del vincolo apposto dal Ministero dei beni e delle attività culturali ai sensi dell'allora vigente legge n. 1089/1939 nei confronti dell'Antico Caffè Genovese di Cagliari e della Gioielleria Masenza di Palazzo Fiano a Roma, sottolineava come il valore immateriale "non assume rilievo autonomo, separato e distinto dal bene ma si compenetra nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e, quindi, non può essere protetto separatamente dal bene".

Appare evidente come, così statuendo, il Legislatore italiano abbia assicurato una stravagante attuazione ai principi desumibili dalla Convenzione UNESCO del 2003: la tutela è assicurata a condizione che il patrimonio immateriale abbia una manifestazione tangibile: è un non senso.

Emerge chiaramente la volontà del Legislatore di tutelare e salvaguardare esclusivamente la cultura intesa come “bene”, come “oggetto”, come “cosa”, e dunque nella sua dimensione materiale, ritenendo evidentemente non degno di tutela quel patrimonio culturale immateriale che si nasconde dentro o dietro il “bene culturale” in quanto “cosa”.

L'esclusione della cultura immateriale dall'applicazione del Codice, ha fatto sì che, in Italia, non vi sia una tutela omogenea del patrimonio culturale intangibile e ciò nonostante la Convenzione UNESCO sia stata correttamente recepita. L'effetto sostanziale è che è rimesso esclusivamente alle singole Amministrazioni regionali il compito di tutelare, con forme, modi e tempi diversi, il ricco patrimonio culturale della Nazione arrivando così ad una geopardizzazione delle misure di salvaguardia.

A dispetto di quanto avviene a livello nazionale, in diverse Regioni italiane sono state adottate norme volte a regolamentare in modo organico la tematica o, quanto meno, a salvaguardare e valorizzare alcuni elementi appartenenti al patrimonio culturale immateriale tradizionale.

Per una disamina della normativa regionale vigente in materia, possiamo distinguere due tipologie differenti di leggi e norme regionali.

In primo luogo vi sono le norme regionali organiche ovvero quelle che intervengono in modo complessivo in materia, attuando quanto previsto dalla Convenzione UNESCO del 2003.

In secondo luogo vi sono le norme regionali che tutelano singole espressioni culturali, singole tradizioni o pratiche.

Tra le c.d. leggi regionali di sistema possiamo considerare, in ordine cronologico:

- 1- la legge regionale del Molise del 12 gennaio 2000, n. 5 “Nuove norme in materia di promozione culturale” (come modificata dalla L.R. 1° febbraio 2011, n. 2);
- 2- la legge regionale della Sardegna del 20 settembre 2006, n. 14, “Norme in materia di beni culturali, istituti e luoghi della cultura”;
- 3- la legge regionale della Toscana del 25 febbraio 2010, n. 21 “Testo unico delle disposizioni in materia di beni, istituti e attività culturali”;
- 4- la legge regionale della Puglia del 25 giugno 2013, n. 17, “Disposizioni in materia di beni culturali”;
- 5- legge regionale della Basilicata dell'11 agosto 2015, n. 27 “Disposizioni in materia di patrimonio culturale, finalizzate alla valorizzazione,

- gestione e fruizione dei beni materiali ed immateriali della Regione Basilicata” (che sostanzialmente riproduce il testo della legge pugliese);
- 6- la legge regionale della Lombardia del 7 ottobre 2016, n. 25 “Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo”.

Benchè si tratti – come anticipato – di norme di portata generale, esse intervengono in maniera differente a tutelare e a promuovere il patrimonio culturale immateriale, soprattutto per ciò che concerne l’ambito applicativo e agli strumenti di tutela e valorizzazione introdotti.

Proprio al fine di realizzare un confronto fra queste norme che ne metta in luce similarità e differenze, si procederà ad analizzarne i contenuti seguendo tre macro-aree: 1) ambito di applicazione e beni culturali immateriali tutelati; 2) strumenti di tutela, promozione e valorizzazione introdotti; 3) strumenti di conoscenza e informazione adottati.

Il primo elemento che emerge dall’analisi comparativa delle varie leggi regionali adottate è che tutte, ad eccezione di quella del Molise, fanno diretto riferimento alla tutela del Patrimonio Culturale Immateriale ovvero a quei settori che rientrano nella definizione di cui all’articolo 2 della Convenzione UNESCO (che menziona tradizioni ed espressioni orali, incluso il linguaggio; arti dello spettacolo; consuetudini sociali, riti ed eventi festivi; saperi e pratiche sulla natura e l’universo; artigianato tradizionale). Tuttavia, anche la legge molisana può essere fatta rientrare in questa classificazione poiché tutela espressamente il patrimonio storico-umanistico e le tradizioni popolari del Molise (articolo 3 della legge n. 5/2000). Sempre per ciò che concerne l’ambito di applicazione e i beni tutelati dalle varie normative, le leggi della Puglia, del Molise, della Basilicata e della Sardegna hanno ad oggetto i beni e gli istituti e luoghi della cultura, i musei (compresi in taluni casi quelli dedicati ai temi dell’emigrazione), i parchi archeologici, gli ecomusei, le biblioteche e gli archivi storici di ente locale e di interesse locale. Le leggi della Regioni Toscana e Lombardia, invece, contemplan interventi rivolti a tutelare e promuovere anche: a) i bisogni di conoscenza ed i linguaggi della contemporaneità, dei giovani, della scuola; b) le diverse tradizioni, colte e popolari, dello spettacolo e dello spettacolo dal vivo, del cinema, delle produzioni multimediali; c) le espressioni artistiche delle arti visive contemporanee, della musica, del canto corale, della musica popolare contemporanea (intendendo ogni forma di espressione musicale diversa dalla musica lirica, sinfonica o colta, tra cui il rock, il jazz, il blues, il pop, il rap, l’hip-hop, il reggae, la musica folcloristica o etnica, l’elettronica); d) la cultura alimentare tipica; e) il patrimonio linguistico e le multiformi espressioni delle identità, dei linguaggi e delle produzioni culturali; f) le tradizioni legate all’ambiente e al paesaggio, alla promozione

del territorio, al turismo, all'artigianato, alla ricerca, all'istruzione e alla formazione, al welfare.

In secondo luogo tutte le leggi menzionate adottano contemporaneamente sia strumenti di tutela, salvaguardia e conservazione che di promozione, fruizione, valorizzazione e integrazione del patrimonio culturale. E, al fine di raggiungere le finalità prefissate, prevedono forme di cooperazione interistituzionale, di incentivazione del partenariato pubblico e privato, nonché ampie forme di partecipazione della società civile. Ancora, tutte le leggi stabiliscono che le Regioni operino congiuntamente con gli enti locali, promuovano e favoriscano intese con lo Stato e con soggetti pubblici e privati, ivi comprese le istituzioni universitarie, di ricerca e di cultura.

La Toscana è la Regione che ha adottato più iniziative variegata a tutela del patrimonio immateriale culturale, dedicandovi anche una specifica disposizione della legge regionale n. 25/2016. Infatti, l'articolo 13 (Beni etnoantropologici e patrimonio culturale immateriale) stabilisce che la Regione promuove e sostiene la conoscenza, l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione dei beni etnoantropologici e del patrimonio culturale immateriale e che con tale espressione "si intendono, in coerenza con la definizione contenuta nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, le prassi, le rappresentazioni, le espressioni, le conoscenze, i saperi, come pure gli strumenti, gli oggetti, i manufatti e gli spazi culturali associati agli stessi, che le comunità, i gruppi e in alcuni casi gli individui riconoscono in quanto parte del loro patrimonio, della loro storia e della loro identità con particolare riguardo a: a) tradizioni ed espressioni orali, comprese la storia orale, la narrativa e la toponomastica; b) musica e arti dello spettacolo di tradizione, rappresentate in forma stabile o ambulante, nonché espressione artistica di strada; c) consuetudini sociali, eventi rituali e festivi, manifestazioni storiche; d) saperi, pratiche, credenze relative al ciclo dell'anno e della vita, alla natura e all'universo; e) saperi e tecniche tradizionali relativi ad attività produttive, artigianali, commerciali e artistiche". Inoltre, l'articolo prevede che la Regione promuova la costituzione di inventari del patrimonio immateriale e ne favorisca l'iscrizione nelle liste predisposte dall'UNESCO, svolgendo una funzione di consulenza e di accompagnamento verso le istituzioni nazionali e internazionali preposte.

La legge lombarda disciplina anche i c.d. "Itinerari culturali", intendendo per tali i percorsi che si sviluppano intorno a temi di interesse storico, artistico o sociale, sia in ragione del tracciato geografico degli itinerari stessi, sia in funzione del loro contenuto e del loro significato, svolgendo anche una funzione di attrattore turistico (articolo 20 della legge regionale

n. 25/2016). Sempre nell'ambito della promozione culturale, la Regione realizza "attività finalizzate a favorire la conoscenza e la divulgazione dei valori storici, etnografici, artistici e culturali, anche in ambito internazionale, mediante eventi, mostre, festival, rassegne, convegni, concorsi, attività didattiche e ogni altra iniziativa di preminente interesse regionale favorendo l'integrazione delle attività educative con quelle culturali". Proprio al fine di rafforzare i legami culturali e l'internazionalizzazione dell'offerta culturale lombarda, la Regione promuove anche accordi e altre forme di collaborazione con realtà internazionali, nazionali, regionali o locali, con l'Unione europea, nonché con altri Stati interessati da specifiche intese (articolo 26 della legge regionale n. 25/2016).

Per realizzare tutte queste attività, la legge regionale lombarda, in modo assai peculiare, garantisce: la promozione del volontariato, con un ruolo di supporto agli operatori qualificati; la partecipazione a programmi e scambi culturali in ambito macro-regionale, nazionale e internazionale; la promozione dell'accessibilità e della partecipazione delle persone con disabilità alla vita culturale.

In terzo luogo, alcune Regioni hanno adottato strumenti volti a garantire la diffusione capillare sul territorio delle informazioni afferenti ai beni culturali tutelati e agli strumenti predisposti a tale finalità. In particolare, la Sardegna ha istituito il "Sistema informativo del patrimonio culturale della Sardegna", con l'obiettivo di rilevare i dati utili alla conoscenza dei beni culturali e del paesaggio e del loro stato di conservazione, di raccogliere e valorizzare il patrimonio di conoscenze già esistenti sul territorio. Inoltre, ha realizzato una "Rete museale dell'emigrazione" che ha lo scopo di conservare, documentare e diffondere la conoscenza della cultura e dei valori identitari degli emigrati sardi, di rafforzare la coscienza di appartenenza alle loro radici culturali e storiche, di realizzare la maggiore integrazione possibile fra la comunità regionale e la comunità dei sardi nel mondo. Anche la Toscana ha istituito il "Sistema informativo dei beni, delle istituzioni e delle attività culturali", che costituisce la base conoscitiva fondamentale per l'elaborazione e l'attuazione degli indirizzi e degli obiettivi delle politiche culturali regionali e alla cui formazione e gestione integrata concorrono le Province e i Comuni pugliesi.

Invece, la Puglia ha realizzato la "Carta dei beni culturali": si tratta di una cartografia tematica che descrive il patrimonio culturale della Regione, attraverso un censimento georeferenziato dei beni immobili, dei beni vincolati e dei siti di valore culturale e paesaggistico.

Sia la Puglia che la Basilicata (avendo adottato due leggi sostanzialmente

identiche) hanno previsto una “Rete documentaria regionale” costituita dalle biblioteche, dagli archivi, dai musei, dai centri di documentazione pubblici e privati e dagli istituti documentari presenti sul territorio, che è finalizzata a creare, in raccordo con i sistemi documentari nazionali e internazionali, una rete integrata di servizi bibliografici, archivistici e documentari volta a preservare e valorizzare il patrimonio culturale, a promuovere la lettura e la diffusione della conoscenza, a soddisfare le esigenze informative e tecnologiche, nonché a sostenere la formazione continua dei cittadini e degli utenti in generale (articolo 22 della legge regionale n. 17/2013 e articolo 23 della legge regionale n. 27/2015).

Infine, la Lombardia attraverso i “Sistemi informativi culturali” (di cui all’articolo 38 della legge regionale n. 25/2016) promuove la conoscenza, la catalogazione, la valorizzazione e la comunicazione del patrimonio culturale attraverso la pubblicazione in rete di dati, documenti e risorse digitali relative al patrimonio culturale e ai sistemi e servizi culturali presenti sul territorio, nonché attraverso i social media.

Lo strumento giuridico di maggiore interesse è la modalità con cui le Regioni hanno dato attuazione dell’art. 12 (Inventari) della Convenzione UNESCO in virtù del quale “per assicurare l’individuazione, in vista della salvaguardia, ciascuno Stato parte si impegna a compilare, in modo adeguato alla propria situazione, uno o più inventari dei beni culturali immateriali presenti nel proprio territorio”. Due Regioni (la Sicilia e la Lombardia) hanno adottato specifiche misure al riguardo.

La Sicilia, con il decreto assessoriale del 26 luglio 2005, n. 77, ha istituito il Registro delle Eredità Immateriali (REI), grazie al quale la Regione ha posto in essere le attività essenziali per l’identificazione e la registrazione delle proprie eredità culturali, contribuendo altresì alla loro salvaguardia. Prima ancora dell’entrata in vigore della Convenzione Unesco, il Registro si strutturava secondo quelli che erano i contenuti fondamentali dei quattro programmi UNESCO sul patrimonio culturale intangibile, precedenti alla Convenzione del 2003, ovvero: “Capolavori del patrimonio immateriale ed orale dell’umanità”, “Tesori umani viventi”, “Lingue in stato di pericolo” e “Musiche tradizionali del mondo”. Il decreto è stato poi aggiornato con il decreto assessoriale n. 571 del 5 marzo 2014, che ha modificato il nome dell’inventario in Registro delle Eredità Immateriali della Regione Siciliana (REIS). Con la sua riforma, ne è stata modificata l’articolazione in 5 “libri”: il Libro delle Celebrazioni, delle Feste e delle Pratiche Rituali; il Libro dei Mestieri, dei Saperi e delle Tecniche; il Libro delle Pratiche Espressive e dei Repertori orali; il Libro dei tesori umani viventi; il Libro dei Dialetti,

delle Parlate e dei Gerghi (art. 2). L'attuale registro conta 177 elementi, la cui iscrizione viene proposta dalle comunità locali attraverso le locali soprintendenze, che giudicano dal punto di vista formale la completezza della richiesta (art. 5). La decisione sull'eventuale iscrizione è adottata da una specifica commissione presieduta dall'Assessore competente (art. 6).

Anche la Lombardia ha promosso dal 2010 (in attuazione della legge regionale 27/2008) uno specifico Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia (REIL): si tratta di un progetto coordinato dall'Archivio di Etnografia e Storia Sociale della Direzione Generale Cultura "AESS". In particolare, la Regione, attraverso l'AESS, promuove la conoscenza, la conservazione, la valorizzazione e la pubblica fruizione del patrimonio documentario visivo e sonoro, relativo alla vita sociale, alle tradizioni popolari, alle trasformazioni socio-economiche e del paesaggio, al lavoro, alla letteratura e alla storia orale, al canto e alla musica tradizionale del territorio lombardo, con particolare attenzione ai beni etnoantropologici, al patrimonio culturale immateriale, alla lingua lombarda e alle sue varianti (come stabilito dall'articolo 22 della legge regionale n. 25/2016). Uno degli strumenti utilizzati per perseguire queste finalità è, appunto, il Registro delle Eredità Immateriali della Lombardia – R.E.I.L., che, coerentemente con le indicazioni UNESCO, è suddiviso in 5 settori in cui viene ordinata l'eredità culturale immateriale della Lombardia: 1) il Registro dell'Oralità, dedicato alle tradizioni orali (formalizzate e non), alle modalità espressive, ai registri linguistici, ai valori e alle memorie collettive; 2) il Registro delle Arti e dello Spettacolo, dedicato alle performance artistico-espressive, come la musica, il ballo, il teatro, le arti figurative, fino a comprendere le rappresentazioni tradizionali dello spettacolo di piazza e degli artisti ambulanti; 3) il Registro delle Ritualità, dedicato ai riti religiosi e laici, alle feste, alle pratiche sociali collettive legate ai cicli di vita e dell'anno, all'intrattenimento e ad altri momenti significativi della vita culturale dei singoli e delle comunità; 4) il Registro dei Saperi Naturalistici, dedicato alle pratiche e alle conoscenze legate alla natura e all'universo; 5) il Registro dei Saperi Tecnici, dedicato alle tecniche lavorative e ai saperi agricoli e artigianali collegati alla produzione di oggetti duraturi ed effimeri, all'alimentazione, all'allevamento, alla caccia e pesca, ecc.

Nell'ambito del secondo tipo di norme, ovvero quelle relative a specifici elementi immateriali, distinguiamo una quarantina di leggi regionali tra cui quelle a tutela di:

- lingue e dialetti (come la Legge regionale 30 settembre 2003, n. 15 della Regione Calabria "Norme per la tutela e la valorizzazione della lingua e del patrimonio culturale delle minoranze linguistiche e storiche di

Calabria” o la Legge regionale 17 febbraio 2010, n. 5 della Regione Friuli Venezia Giulia “Valorizzazione dei dialetti di origine veneta parlati nella regione Friuli Venezia Giulia”);

- manifestazioni storiche, artistiche o folcloristiche (come la Legge regionale 29 luglio 2009 n. 16 della Regione Umbria recante “Disciplina delle manifestazioni storiche”);
- pratiche agro-alimentari (come la Legge regionale 02 febbraio 2000, n. 7 della Regione Basilicata “Disciplina della strada del vino, dell’olio e dei prodotti tipici agro-alimentari”; la Legge regionale 30 marzo 2012, n. 6 della Regione Campania recante “Riconoscimento della dieta mediterranea” o la Legge regionale 07 novembre 2017, n. 40 della Regione Calabria “Valorizzazione Dieta mediterranea italiana di riferimento di Nicotera”);
- di danze, spettacoli e musiche popolari (come la Legge regionale 22 ottobre 2012 n. 30 della Regione Puglia recante “Interventi regionali di tutela e valorizzazione delle musiche e delle danze popolari di tradizione orale o la Legge regionale 30 settembre 2016, n. 22 della Regione Marche “Interventi di sostegno e di valorizzazione della cultura musicale, della tradizione e della produzione della fisarmonica”).

Da questo elenco emerge chiaramente come, nell’assenza di una normativa nazionale in materia di patrimonio culturale immateriale, a livello regionale sono proliferate numerose iniziative legislative volte a salvaguardare e promuovere le diverse espressioni della cultura immateriale senza tuttavia una unica e coerente impostazione giuridica a livello nazionale, con ciò comportando una profonda discriminazione tra i diversi livelli di governo.

3. Ragioni e metodo di una ricerca di diritto comparato sul patrimonio culturale immateriale

Il confuso quadro giuridico italiano in materia deve, tuttavia, per essere compreso appieno, comparato con altri ordinamenti che, come l’Italia, hanno ratificato la Convenzione UNESCO del 2003. Per compiere tale analisi, come si è detto nel primo paragrafo, sono stati individuati alcuni paesi che sono, tuttavia, non comparabili con l’ordinamento italiano per

regime politico, dimensione geografica, demografia, assetto economico; si tratta, quindi, di una comparazione impropria.

I criteri selettivi per individuare i paesi oggetti di indagine sono stati essenzialmente due: da un lato sono stati scelti paesi identificabili come ordinamenti democratici ovvero in cui trovano pieno riconoscimento quei principi, quei diritti e quelle libertà fondamentali che consentono alle identità culturali di essere riconosciute e salvaguardate; dall'altro, all'interno di questa categoria, sono stati individuati quei paesi che maggiormente hanno influenzato l'elaborazione della Convenzione UNESCO sul patrimonio culturale immateriale o che ne stanno influenzando l'attuale implementazione. Conseguentemente si è scelto di esaminare gli ordinamenti del Brasile e del Messico per l'area americana; del Giappone e della Corea per quella asiatica; della Giordania e del Burkina Faso per quella medio-orientale e africana; dell'Italia, della Spagna e di Cipro per quella europea.

Proprio perché la comparazione non sia il fine di questa indagine ma il metodo, è necessario evidenziare talune significative carenze nella selezione dei paesi oggetto di studio. Ad esempio, non si sono considerate le diverse forme di Stato né le diverse forme di governo che pure incidono sul nostro tema: è evidente, ad esempio, che negli ordinamenti federali o autonomici la competenza in materia potrebbe essere dei singoli ordinamenti statali e non della federazione (come appare evidente in Spagna o in Brasile). Ugualmente non vengono presi in considerazione fattori oggettivi come l'origine multiculturale della popolazione o la demografia. Non si tratta, però, di dimenticanze quanto di una precisa volontà di esaminare, in questa prima fase, solo alcuni paesi, ricondotti nell'ambito di aree geografiche omogenee, che hanno assunto un ruolo rilevante nei processi decisionali in ambito UNESCO.

Si intende, quindi, ora comprendere gli effetti che la Convenzione UNESCO sul patrimonio immateriale ha avuto sugli ordinamenti considerati nel tutelare e salvaguardare tale patrimonio, e ciò al fine di verificare la sussistenza di un vero e proprio diritto globale del patrimonio culturale immateriale, esaminando le somiglianze o le differenze tra le soluzioni giuridiche adottate dai vari ordinamenti, individuando differenti modelli normativi di tutela di tale patrimonio secondo il metodo della comparazione giuridica.

Non abbiamo voluto, però, esaminare taluni ordinamenti giuridici nel loro complesso, ma abbiamo esaminato singoli istituti giuridici rivolti direttamente a salvaguardare il patrimonio culturale intangibile. Il principio metodologico basilare del diritto comparato, da noi seguito, è, infatti, quello

della funzionalità poiché “nel diritto può essere comparato solamente ciò che adempie allo stesso compito, alla stessa funzione”⁶. La “funzione” è, dunque, “il punto di partenza e la base di qualsiasi comparazione giuridica, rappresentando il ‘tertium comparationis’”⁷. Per raggiungere tale risultato abbiamo chiesto a ciascun autore di seguire un modello pre-definito e di rispondere, in sostanza, alle medesime domande, anche al fine di non commettere l’errore di sovrapporre il *comparatum* (ovvero ciò che viene comparato) con il *tertium comparationis*, ovvero il modello di riferimento⁸.

Il metodo di indagine seguito per questo lavoro è da ricondurre, dunque, al c.d. “functional approach” ovvero a “quell’analisi che mette al centro la funzione della regola giuridica o dell’istituto, e sulla base della funzione misura il grado di omogeneità tra i termini della comparazione”⁹. Per fare ciò saranno analizzati i “formanti” di riferimento, ovvero quell’insieme di regole di diritto e proposizioni che sono proprie di un certo fenomeno giuridico¹⁰ negli ordinamenti considerati e nel tempo presente¹¹: ciò consentirà di individuare i diversi modelli normativi ovvero le diverse soluzioni adottate dagli ordinamenti qui considerati prima e dopo l’entrata in vigore della

⁶ ZWEIFERT, KOTZ, *Introduzione al diritto comparato*, Milano, 2011, p. 37. Sul punto DE VERGOTTINI, *Diritto costituzionale comparato*, 1 ed., Padova, 2007, p. 49 ss. per il quale “secondo una persuasiva valutazione il modo più certo di procedere per superare le incertezze e divergenze definitorie e per non arrestarsi di fronte alle perplessità causate dal ricorso a diverse soluzioni organizzative è dato dalla individuazione della *funzione* cui un certo istituto risponde” (63, corsivo dell’Autore).

⁷ *Ibidem*, 49-50. Per questi Autori, infatti, “le istituzioni di diversi sistemi legali possono essere proficuamente comparate solo se adempiono alla stessa funzione” (*ibidem*). Ugualmente REITZ, *How to Do Comparative Law*, in *The American Journal of Comparative Law*, 46, 1998, pp. 617 ss. e spec. pp. 624-630.

⁸ Come sottolinea SCARCIGLIA, *Introduzione al diritto pubblico comparato*, Bologna, 2006, p. 86, il quale nota, appunto, che “il *tertium comparationis* rappresenta un comune punto di partenza dell’analisi comparativa, ma non potrebbe considerarsi un modello di riferimento ove lo confondessimo con il modello nazionale” (p. 86).

⁹ PEGORARO, RINELLA, *Diritto pubblico comparato*, Milano, 2009, p. 71.

¹⁰ Cfr. SACCO, *Legal Formants: a Dynamic Approach to Comparative Law* (I) (II), in *The American Journal of Comparative Law*, 39, 1991, pp. 1-134 e 343-401. cfr. COSTANTINESCO, *Il metodo comparativo*, tr. it. a cura di A. Procida Torino, 2000, pp. 175 ss.

¹¹ Ciò verrà fatto tenendo ben presente che “quale che sia la sua appartenenza filosofica, il comparatista pubblicista deve abituarsi all’idea che non sempre il formante normativo (legislativo) rappresenta il *primum* di un’indagine, da approfondire, se del caso, con l’analisi della giurisprudenza e le citazioni della dottrina”. Il formante normativo, infatti, pur rappresentando «il punto di partenza per ogni ricerca macro o micro comparativa in gran parte degli ordinamenti moderni [...] assume un peso differente a seconda del rilievo che rivestono altre fonti in ciascun ordinamento “ (PEGORARO, RINELLA, *Diritto pubblico comparato*, cit., p. 42).

Convenzione UNESCO del 2003.

4. Quale tutela per il patrimonio immateriale prima della Convenzione UNESCO del 2003?

Il primo obiettivo è verificare lo stato della tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale (in sigla ICH ovvero “intangible cultural heritage”) negli ordinamenti considerati prima dell’adozione della Convenzione UNESCO del 2003.

L’analisi delle normative adottate nei paesi considerati consente di distinguere tre diverse modalità di approccio al fenomeno cui corrispondono diverse soluzioni normative.

In primo luogo, rilevano i casi del Giappone e della Repubblica di Corea che rappresentano, probabilmente, un modello di riferimento per il nostro tema così puntuale e organico che potremmo definire di “regolamentazione forte”.

In secondo luogo, possiamo individuare quegli ordinamenti che hanno adottato, prima del 2003, talune disposizioni in materia, volte a regolare, per lo più, singoli aspetti del patrimonio immateriale senza tuttavia adottare normative organiche. E’ il caso della Spagna, del Burkina Faso, del Brasile, del Messico in cui ritroviamo una “regolamentazione soft”.

In terzo luogo, ci riferiamo a quei paesi, tra quelli esaminati, in cui, prima della Convenzione UNESCO del 2013, era assente una regolamentazione in materia: Italia, Giordania e Cipro.

Tab. 1 - Normativa ICH fino al 2003

Modello 1 (regolamentazione forte)	Modello 2 (regolamentazione soft)	Modello 3 (assenza di regolamentazione)
Giappone (1950) Repubblica di Corea (1962)	Spagna (1985) Brasile (2000) Messico (2001)	Italia Giordania Cipro Burkina Faso

Nei modelli a regolamentazione forte, come in Giappone e in Corea – che rappresentano senz’altro casi emblematici ed esemplari –, rispettivamente dal 1950 e dal 1962, è vigente una normativa specifica sul patrimonio

culturale immateriale.

La normativa giapponese nasce all'indomani della conclusione della seconda guerra mondiale, con l'approvazione, in Parlamento il 22 aprile 1949, delle linee guida per la riforma dei programmi culturali. Nell'ambito di tali linee guida, il patrimonio culturale intangibile viene indicato tra le cinque politiche di maggiore rilevanza. La legge del 1950 nasce in un contesto ovviamente particolare: bisognava ripristinare i valori della società giapponese, rivendicando l'origine e la ricchezza delle tradizioni di un popolo fortemente colpito, anche sul piano emotivo, dalle devastazioni della seconda guerra mondiale. La legge sul patrimonio culturale immateriale del 1950 divenne, così, lo strumento giuridico per riaffermare la propria identità anche di fronte alle forze di occupazione statunitense (come noto il Giappone solo con la firma del Trattato di San Francisco tornò ad essere, dal 1952, uno Stato indipendente).

Una simile motivazione può essere considerata con riferimento alla normativa adottata in Corea del Sud nel 1962: a seguito della guerra tra le due Coree, occorre un sistema giuridico idoneo a preservare l'identità della penisola per non disperdere quel patrimonio di conoscenze, tradizioni, pratiche che, tramandate di generazione in generazione, avevano da sempre unito i due Stati nello stesso territorio e distinto la penisola coreana sia dalla vicina Cina che dal Giappone.

In Giappone e Corea, dunque, per evidenti motivi storici, la tutela giuridica del patrimonio culturale immateriale divenne una delle modalità attraverso cui affermare i diritti culturali delle comunità di riferimento, riconoscendo le identità e le differenze interne alle stesse comunità. A conferma di questa chiave di lettura si consideri la definizione che nei due ordinamenti si dava di patrimonio immateriale: arti performative, musiche tradizionali, artigianato e gli altri elementi dotati di particolare valore storico e artistico, ricomprendendo in questa definizione anche il "living human treasures" ovvero persone fisiche portatrici di "highly sophisticated skills and know-how" talmente rilevanti da essere di per sé tutelate.

La "regolamentazione forte" introdotta in questi due Paesi si basava, quindi, su tre elementi: una legge organica specificatamente volta a disciplinare la materia, una definizione di patrimonio culturale immateriale che vi ricomprendeva anche persone fisiche, e un sistema di identificazione e inventariazione di tale patrimonio affidato ad una autorità specifica posta sotto il controllo del governo.

Tali elementi si ritrovano solo parzialmente nel secondo modello di regolamentazione, quello definito "soft". Il contesto latino-americano, al

riguardo, sembra essere quello più interessante.

Il Brasile e il Messico sono ordinamenti naturalmente multiculturali in quanto caratterizzati dalla “presenza simultanea di differenti gruppi che fungono da base per l’identificazione, il riconoscimento e l’orientamento dell’azione dei loro membri”¹². In questo paese convivono, da sempre, con conflitti costanti, etnie, gruppi religiosi e linguistici differenti l’uno dall’altro, ognuno con un proprio bagaglio identitario. Il termine multiculturalismo non si limita a fotografare la dimensione multiculturale delle due società ma indica una risposta normativa al dato di fatto¹³. Si tratta di una risposta giuridica ad un fenomeno collettivo, basata sul riconoscimento di diritti di gruppo contrapposti ai diritti che l’ordinamento riconosce all’individuo in quanto tale¹⁴.

Il Brasile e il Messico hanno introdotto diverse risposte normative riconoscendo le identità culturali tramite “diritti collettivi” in capo a comunità o gruppi¹⁵. Tali diritti sono riconosciuti dall’ordinamento e non concessi o costituiti: in altri termini i due ordinamenti *riconoscono* che taluni gruppi o talune comunità sono portatrici di diritti e libertà pre-esistenti all’ordinamento stesso ed in quanto tale ne prendono atto e li salvaguardano. In tal senso, la dottrina ha parlato di “politica del riconoscimento” ovvero di un’azione politica-normativa finalizzata a riconoscere le differenze dei valori etici e culturali delle diverse comunità che convivono in uno stesso territorio¹⁶. Tale approccio ha imposto, in Brasile e Messico, una specifica azione normativa finalizzata a riconoscere i diritti dei gruppi e delle comunità portatrici di una identità propria, ripensando lo stesso concetto di “cittadinanza” tanto da far ragionare la dottrina su di una possibile “cittadinanza multiculturale”¹⁷.

¹² COLOMBO, *Le società multiculturali*, Roma, 2002, p. 7.

¹³ Ugualmente PAREKH, *Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory*, Cambridge, 2002, pp. 21 ss. e pp. 43 ss.

¹⁴ FORTIER, *Multiculturalism Horizons: Diversity and the Limits of the Civil Nation*, Abingdon-on-Thames, 2008, pp. 19 ss.

¹⁵ VITALE, *Liberalismo e multiculturalismo. Una sfida per il pensiero democratico*, Roma-Bari, 2000, p. XVIII. La stessa A. ricorda la definizione di MOLLER OKIN, *Is Multiculturalism Bad for Women?*, in COHEN, HOWARD, NUSSBAUM, *Is Multiculturalism Bad for Women?*, Princeton, 1999.

¹⁶ Ci si riferisce chiaramente al saggio di TAYLOR, *Multiculturalismo. La politica del riconoscimento*, Milano, 1993, e spec. pp. 38 ss. Contra cfr. GOLDBERG, *Multiculturalism: a Critical Reader*, Hoboken, 1994, pp. 18 ss.

¹⁷ Così KYMLICKA, *La cittadinanza multiculturale*, Bologna, 1995, pp. 225 ss. Contra BENHABIB, *La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale*, Bologna, 2005, spec. pp. 79 ss. e 89 ss.; BISSOONDATH, *Selling Illusions: The Myth*

Nonostante, tuttavia, tale approccio, in entrambi gli ordinamenti, almeno fino al 2006 e al 2017, è mancata una normativa specifica dedicata all'ICH essendo vigenti, invece, specifiche disposizioni volte a introdurre processi di identificazione, catalogazione e inventariazione degli elementi culturali immateriali. In Brasile, dal 2000, con uno specifico decreto del Presidente federale, è stato adottato un sistema di registrazione del patrimonio culturale immateriale brasiliano, istituendo uno specifico programma federale di tutela. Ugualmente in Messico a partire dal 2001.

In Spagna – dove pure sono presenti forti identità locali – le prime disposizioni in materia sono state introdotte con la legge n. 16 del 1985 che, pur non facendo esplicito riferimento all'ICH, prevedeva la tutela delle “knolodge and activity” e del “popular and traditional culture” così riferendosi a elementi immateriali, senza tuttavia introdurre una definizione esplicita.

Ciò che, quindi, caratterizza questo secondo modello di regolamentazione è, da un lato, l'assenza di una specifica legislazione in materia e, dall'altro, la presenza di disposizioni puntuali volte a identificare il patrimonio culturale immateriale definito, per somme linee, allo stesso modo in tutti gli ordinamenti considerati.

Appartengono, invece, al terzo modello ovvero a quello caratterizzato da una totale assenza di tutela, l'Italia, Cipro, la Giordania e il Burkina Faso. In questi paesi, almeno fino all'entrata in vigore della Convenzione UNESCO del 2003, il tema del patrimonio culturale immateriale era sostanzialmente ignorato: tale assenza poteva forse spiegarsi in virtù della natura sostanzialmente omogenea della società di riferimento ed anche della presenza di un patrimonio culturale materiale sovrabbondante per la dimensione del territorio (è il caso della Giordania e di Cipro) o talmente rilevante e significativo per la storia mondiale (è il caso italiano) da non consentire ulteriori forme di tutela diversa da quella prevista per il patrimonio storico, artistico, architettonico tangibile.

5. Effetti e prospettive della Convenzione UNESCO del 2003 sugli ordinamenti nazionali

La Convenzione UNESCO per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, rappresenta, come è stato

of Multiculturalism, Toronto 2002, spec. pp. 45 ss., BARRY, *Culture and Equality: an Egalitarian Critique of Multiculturalism*, Cambridge, 2002, pp. 23 ss.

già detto, al tempo stesso, lo strumento giuridico internazionale di maggior tutela per l'ICH e un argine contro la sparizione di tradizioni ataviche non più redditizie che rischiano di sopperire nella guerra dell'omologazione imposta dalla globalizzazione.

I paesi oggetto di esame hanno ratificato la suddetta Convenzione tra il 2004 e il 2007 secondo lo schema riportato di seguito:

Tab. 2 – Ratifica Convenzione UNESCO 2003

Giappone	Corea	Messico	Cipro	Brasile	Giordania	Burkina Faso	Spagna	Italia
15 giugno 2004	9 febbraio 2005	15 dicembre 2005	24 febbraio 2006	1 marzo 2006	24 marzo 2006	21 luglio 2006	25 ottobre 2006	24 ottobre 2007

Il primo dato che emerge da questo prospetto cronologico è il fatto che quei paesi dotati di una organica normativa in materia di ICH sono stati i primi a ratificare la Convenzione del 2003 mentre, con l'eccezione della Spagna, i paesi privi di una normativa specifica hanno tardato anche cinque anni prima della ratifica¹⁸. Questo dato conferma la diversa sensibilità al tema dei vari ordinamenti esaminati e la difficoltà di taluni Paesi, come, in primo luogo, l'Italia, a considerare il patrimonio culturale immateriale degno di tutela al pari del patrimonio culturale materiale.

Esaminando, poi, nello specifico la normativa introdotta in questi paesi successivamente alla ratifica della Convenzione UNESCO del 2003, è possibile individuare i mutamenti intervenuti nei diversi ordinamenti al fine di implementare la normativa in materia di protezione del patrimonio culturale immateriale.

In Giappone e Corea, dopo la ratifica della Convenzione del 2003, è mutata la stessa nozione giuridica di ICH ora estesa, ad esempio, anche alle tradizioni artigianali (folk-cultural techniques), gastronomiche e agricole. In questi stessi paesi è mutata, di conseguenza, la modalità di identificazione e inventariazione del patrimonio immateriale e sono state potenziati gli organismi ad hoc dedicati alla salvaguardia degli elementi iscritti negli inventari nazionali. A seguito della ratifica, infine, sono state approvate nuove leggi organiche sull'ICH: in Giappone nel 2004, in Corea nel 2015 quando, come ha evidenziato il saggio della Park, è stata interamente riscritta la normativa pre-vigente dedicando anche risorse economiche consistenti

¹⁸ BLAKE, *The impact of UNESCO's 2003 Convention on national policy-making: developing a new heritage protection paradigm?*, in *The Routledge Companion to Intangible Cultural Heritage*, London, 2016, pp. 93-102.

alla tutela e alla promozione degli elementi iscritti nell'inventario nazionale.

Sulla stessa linea il Brasile e il Messico: nel primo caso la ratifica della Convenzione UNESCO ha comportato, da un lato, l'ampliamento della nozione giuridica dell'ICH maggiormente ancorata al ruolo delle comunità e dei gruppi sociali in cui l'elemento culturale è trasmesso, e, dall'altro, la ridefinizione delle modalità di inventariazione e di valorizzazione a livello internazionale, in particolare in ambito UNESCO, del patrimonio inventariato; nel secondo caso, dopo una serie di modificazioni puntuali, nel 2017 è stata approvata una nuova legge organica sul patrimonio culturale, materiale e immateriale, al fine di tutelare i diritti culturali e stabilire regole comuni di accesso e utilizzo condiviso di tale patrimonio.

La Spagna è, forse, tra tutti il caso in cui la Convenzione UNESCO del 2003 ha avuto effetti più significativi. Dopo l'adozione della Convenzione, infatti, prima ancora della ratifica da parte dello Stato spagnolo, diverse Comunità autonome (le Regioni di cui si compone la Spagna) hanno approvato leggi volte a identificare e proteggere il patrimonio culturale immateriale: La Rioja nel 2004, Navarre nel 2005, Murcia nel 2007, l'Andalusia nel 2007. Questi interventi hanno spinto il governo di Madrid a modificare l'originaria legge organica del 1985 e a introdurre specifiche disposizione dedicata all'ICH. Conseguentemente, nel 2015, con la legge n. 10, la Spagna, riproducendo anche la medesima struttura del testo della Convenzione del 2003, si è dotata di una regolamentazione "forte", estendendo la nozione stessa di ICH prevista dalla Convenzione dell'UNESCO a tutti quelle "forms of collective socialization" in cui si esprime l'identità del cittadino spagnolo.

Un caso emblematico è quello del Burkina Faso. La Costituzione del Burkina del 1991 si riferisce in modo implicito al patrimonio culturale immateriale laddove, all'articolo 7, afferma il diritto di tutti i cittadini di praticare liberamente i "propri costumi tradizionali". Il caso del Burkina è anche per questo di grande interesse: ordinamento per anni sottoposto al controllo della Francia e di recente democratizzazione (le prime elezioni libere, dopo numerosi colpi di Stato, si sono svolte il 29 dicembre 2015), conta una ricchezza culturale unica nel suo genere, coesistendo pacificamente tre grandi gruppi etnico-culturali: i Voltaici, i Mande e i Grussi, a cui si aggiungono circa 5000 Europei. I Voltaici, più numerosi, includono il sottogruppo dei Mossi, che costituiscono circa metà della popolazione, e dei Bobo che occupano la regione sud-occidentale di Bobo-Dioulasso mentre le aree aride del Sahel sono abitate da Tuareg, Peul e Hausa. Circa il 50% della popolazione è di fede islamica, e il 30% cristiana. Il restante 20%

è costituito principalmente da seguaci delle religioni africane tradizionali animiste; elementi della tradizione animista si ritrovano anche nelle pratiche di culto cristiane e musulmane dei Burkinabé, come sono chiamati gli abitanti del Burkina. Il francese è l'unica lingua ufficiale del paese, ma quella più parlata è la lingua more, accanto ad altre 67 lingue non ufficiali. Dopo la ratifica nel 2006 della Convenzione UNESCO, il Burkina Faso ha adottato nel 2007 una legge per la protezione del patrimonio culturale, ricomprendendovi quello immateriale e istituendo, nel 2013, uno specifico organo, the Intangible Heritage National Committee, al fine di coordinare gli interventi ministeriali per la tutela e promozione dell'ICH.

E' rimasto, invece, sostanzialmente immutato il quadro giuridico nazionale di Italia, Cipro e Giordania: dopo la ratifica della Convenzione UNESCO del 2003, in questi paesi non sono state approvate disposizioni volte a salvaguardare l'ICH. In Italia, come si è detto, a fronte dell'entrata in vigore in diverse Regioni di specifiche leggi dedicate al tema, a livello nazionale è stato modificato il Codice dei Beni Culturali per escludere espressamente dalla tutela prevista dal Codice la dimensione materiale del patrimonio culturale: d'altronde la stessa definizione che il Codice dà di patrimonio culturale esclude l'ICH, essendo legata esclusivamente alla dimensione materiale di un bene o di un paesaggio. In Giordania la ratifica della Convenzione UNESCO ha consentito di avviare numerosi programmi di cooperazione e di sensibilizzazione della popolazione all'ICH ma non ha prodotto sostanziali risultati sul piano giuridico. Identica la situazione nella piccola isola di Cipro dove, a fronte di numerosi programmi statali per diffondere il significato di ICH e della Convenzione UNESCO del 2003, sono mancate concrete azioni normative.

Riprendendo la tabella del paragrafo precedente è, quindi, possibile, procedere ad una revisione dello schema nel modo seguente:

Tab 3 – Normativa ICH dal 2003 ad oggi

Modello1 (regolamentazione forte)	Modello2 (regolamentazione soft)	Modello 3 (assenza di regolamentazione)
Giappone (1950 e 2004) Repubblica di Corea (1962 e 2015) Brasile (2000 e 2006) Spagna (2015) Messico (2017)	Burkina Faso (2007)	Italia Cipro Giordania

L'analisi condotta, seppur sommariamente, pur con i suoi limiti metodologici di cui siamo ben consapevoli, evidenzia come siano stati significativi gli effetti della Convenzione UNESCO del 2003 per quattro paesi sui nove considerati: Brasile, Spagna, Messico e Burkina Faso hanno, in modo significativo, mutato il proprio ordinamento giuridico al fine di riconoscere nuovi strumenti di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale immateriale secondo il modello loro fornito dalla Convenzione del 2003. Il Giappone e la Repubblica di Corea che pure avevano un quadro giuridico ben definito anche prima della Convenzione UNESCO hanno rinnovato la propria normativa per renderla più aderente alle regole unescane, riconoscendo la massima tutela possibile all'ICH. Soltanto per tre paesi su nove (Italia, Cipro e Giordania) nessun significativo mutamento è avvenuto a livello normativo: ma mentre in Giordania e a Cipro la ratifica della Convenzione UNESCO ha posto le basi per un dibattito pubblico sul ruolo del patrimonio culturale immateriale, in Italia il tema è ancora sostanzialmente assente e resta marginale perfino nella dottrina¹⁹.

L'analisi condotta evidenzia come, dall'entrata in vigore della Convenzione UNESCO del 2003, si sia consolidata una tutela giuridica globale dell'ICH: in altri termini la Convenzione UNESCO ha avviato un processo di unificazione delle normative nazionali in materia, introducendo una comune nozione di ICH e una serie di strumenti giuridici di tutela sostanzialmente omogenei.

L'UNESCO ha così aiutato i singoli Stati Parte della Convenzione a definire modelli di tutela giuridica dell'ICH coerenti con la natura mutevole del patrimonio immateriale, attraverso processi partecipati di identificazione e inventariazione degli elementi culturali, programmi nazionali dedicati, fondi ad hoc per supportare le comunità nell'identificazione, salvaguardia e valorizzazione degli elementi culturali, organismi di tutela ad hoc.

Mentre il patrimonio culturale materiale è facilmente tutelabile secondo i classici strumenti del diritto positivo ovvero l'introduzione di obblighi e divieti in carico ai detentori di quei beni, per il patrimonio intangibile, data la sua natura sfuggibile, la tutela passa attraverso la tutela dei diritti culturali e dei diritti identitari. Prima ancora, infatti, che tutelare la singola tradizione o la singola pratica, gli ordinamenti considerati hanno introdotto norme volte ad assicurare i diritti dei singoli individui e dei diversi gruppi sociali ad esprimere la propria diversità culturale, a manifestare le proprie identità, contrastando ogni fenomeno di omologazione e di assimilazione.

¹⁹ Non a caso nei manuali della dottrina italiana dedicati al "Diritto del patrimonio culturale" mancano riferimenti all'ICH: si veda, per tutti, l'ottimo volume di BARBATI, CAMMELLI, CASINI, PIPERATA, SCIULLO, *Diritto del patrimonio culturale*, Bologna, 2017.

Come è stato appena accennato, quindi, il tema della tutela dell'ICH si lega strettamente all'affermazione delle politiche multiculturali: appare, infatti, evidente che in quegli ordinamenti dove prevalgono le politiche assimilazioniste, secondo cui le diversità delle comunità devono essere sostanzialmente annullate a favore di una comune (spesso artificiale) identità nazionale, non può esservi alcuno spazio per il patrimonio culturale immateriale.

La protezione giuridica dell'ICH passa, quindi, attraverso la protezione giuridica della diversità bioculturale, ovvero “the variety of life in all its manifestations: biological, cultural, and linguistic, all interconnected [...] into a complex socio-ecological adaptive system”²⁰.

L'analisi qui sommariamente condotta evidenzia, in ultimo, un punto su cui meriterebbe proseguire e sviluppare ulteriori riflessioni: per assicurare una effettiva protezione giuridica dell'ICH è essenziale integrare la componente della diversità culturale con quella relativa alla diversità naturalistica (la c.d. biodiversità), sviluppando una riflessione giuridica organica che tenga conto delle risultanze delle scienze etno-antropologiche e biologiche. Gli studiosi del diritto nazionale devono infatti sempre più tenere presente che le diverse Convenzioni UNESCO dedicate al patrimonio culturale in senso lato, al pari delle altre Convenzioni delle Nazioni Unite dedicate alla biodiversità, stanno contribuendo a definire un diritto globale alla diversità bioculturale che, anche se lentamente e con diverse sfumature, sta felicemente omologando la normativa degli Stati Parte ed elevando il grado di tutela giuridica dei diritti culturali e identitari.

6. Il caso della Dieta Mediterranea patrimonio dell'Umanità UNESCO. Un esempio di diritto culturale?

In questo contesto giuridico così articolato va quindi collocato il riconoscimento, da parte dell'UNESCO, della Dieta Mediterranea quale patrimonio mondiale dell'umanità; riconoscimento che rappresenta senza ombra di dubbio un punto di svolta anche nell'ambito della stessa Convenzione del 2003.

La candidatura della Dieta Mediterranea, avanzata dai governi di Italia, Spagna, Grecia e Marocco nel gennaio 2008²¹, per come è definita e

²⁰ MAFFI, *Biocultural diversity and sustainability*, in *The Sage Handbook of Environment and Society*, Newbury Park, 2007, pp. 267.

²¹ La stessa candidatura è stata ritirata nel maggio 2009 dopo una prima valutazione negativa da parte dell'UNESCO, per essere poi ripresentata nell'agosto 2009, con un

strutturata, rappresenta, infatti, una assoluta novità in ambito UNESCO. Per la prima volta, l'agenzia delle Nazioni Unite ha ufficialmente riconosciuto il valore culturale di una pratica alimentare caratterizzata dal mangiare, insieme ai propri amici o alla propria famiglia, secondo ritmi lenti, i prodotti del proprio territorio, (ri)conoscendone l'origine e le metodiche produttive volte a salvaguardare un particolare tipo di paesaggio rurale (quello mediterraneo appunto).

Il 16 novembre 2010, infatti, nel corso della 5° Sessione del comitato intergovernativo della Convenzione del 2003, svoltosi a Nairobi, l'UNESCO ha iscritto la Dieta Mediterranea nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità. Terzo elemento italiano e prima pratica alimentare tradizionale in assoluto iscritta nella Lista del Patrimonio Culturale dell'Umanità UNESCO.

Il riconoscimento dell'UNESCO non è rivolto strettamente alla dieta mediterranea come mero regime alimentare bensì – come dice la parola stessa, proveniente dal greco *diáita* – allo stile di vita ad esso associato. La Dieta Mediterranea rappresenta, secondo la definizione contenuta nel dossier di candidatura²², un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni che vanno dal paesaggio alla tavola, includendo le colture, la raccolta, la pesca, la conservazione, la trasformazione, la preparazione e il consumo di cibo in spirito di convivialità.

La Dieta Mediterranea, così riconosciuta, non è soltanto un modello nutrizionale rimasto costante nel tempo e nello spazio, ma uno stile di vita che riguarda le pratiche sociali, agricole e culturali tradizionali degli Stati che si affacciano nel Mar Mediterraneo.

Tale pratica sociale caratterizza, in particolar modo, quattro comunità emblematiche dei quattro paesi promotori: il Cilento in Italia, Chefchaoun in Marocco, Soria in Spagna, Koroni in Grecia.

L'Italia ha voluto fin da subito individuare nel Cilento e nella comunità cilentana il luogo d'elezione del valore universale della Dieta Mediterranea, anche in virtù della permanenza in queste terre per lungo tempo dello scienziato americano Ancel Keys che ha studiato e provato scientificamente gli effetti benefici di questo tipo di alimentazione sulle persone arrivando a definire il paese di Pioppi, nel comune di Pollica, "patria" della Dieta Mediterranea.

Il riconoscimento unescano è stato poi esteso, nel 2013, ad altri paesi

dossier interamente riscritto e coordinato dal sottoscritto in qualità di direttore della task force UNESCO del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali italiano.

²² Il dossier di candidatura, la cui elaborazione è stata coordinata dal sottoscritto, è il frutto di un lungo lavoro di cesello che ha impegnato per diversi mesi esperti provenienti dai 4 paesi promotori: Italia, Spagna, Marocco e Grecia.

dell'area geografica (Cipro, Portogallo e Croazia) a seguito di un ulteriore articolato e complesso negoziato internazionale.

Per l'UNESCO, si legge nella decisione assunta a Nairobi, "the Mediterranean diet constitutes a set of skills, knowledge, practices and traditions ranging from the landscape to the table, including the crops, harvesting, fishing, conservation, processing, preparation and, particularly, consumption of food. The Mediterranean diet is characterized by a nutritional model that has remained constant over time and space, consisting mainly of olive oil, cereals, fresh or dried fruit and vegetables, a moderate amount of fish, dairy and meat, and many condiments and spices, all accompanied by wine or infusions, always respecting beliefs of each community. However, the Mediterranean diet (from the Greek *diata*, or way of life) encompasses more than just food. It promotes social interaction, since communal meals are the cornerstone of social customs and festive events. It has given rise to a considerable body of knowledge, songs, maxims, tales and legends. The system is rooted in respect for the territory and biodiversity, and ensures the conservation and development of traditional activities and crafts linked to fishing and farming in the Mediterranean communities which Soria in Spain, Koroni in Greece, Cilento in Italy and Chefchaouen in Morocco are examples. Women play a particularly vital role in the transmission of expertise, as well as knowledge of rituals, traditional gestures and celebrations, and the safeguarding of techniques"²³.

Il patrimonio comune delle pratiche alimentari dei quattro Stati promotori è da ricercare non tanto nel tipo di prodotti da utilizzare, così come quelli da evitare, quanto piuttosto nella loro coltivazione e raccolta in osservanza dei ritmi stagionali, nella loro preparazione tradizionale, nel loro consumo tipico sia quotidiano che tutto particolare nei giorni di festa, secondo delle antiche tradizioni che vengono tramandate di generazione in generazione ormai da secoli. La Dieta Mediterranea non è riconducibile quindi ad un mero, sebbene specifico, programma dietetico, né tantomeno al consumo proporzionale di determinati prodotti, ma ad un insieme di abitudini alimentari e di tradizioni ad esse connesse in modo inscindibile, sebbene con accentuate diversità locali, seguite dai popoli dei Paesi

²³ Decision 5.COM 6.41 – Mediterranean Diet. Decisione finale adottata il 16 novembre 2010 all'unanimità dal Comitato Intergovernativo della Convenzione UNESCO del 2003 (quinta sessione di lavoro a Nairobi, 15 - 19 novembre 2010), relativa all'iscrizione della Dieta Mediterranea nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Culturale Immateriale dell'Umanità dell'UNESCO. Reperibile sul sito <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00272>.

mediterranei²⁴.

Ciò che accomuna le tradizioni delle popolazioni dei quattro Stati promotori, e che da sempre ha comportato un elemento fondamentale per il mantenimento del buon vicinato anche nei momenti più bui della storia, è dato dal forte senso di comunità e convivialità, e da quel particolare utilizzo di prodotti freschi e naturali provenienti dai rispettivi territori e preparati secondo le tradizioni gastronomiche locali, che comprende perciò varie attività di raccolta e agricoltura quotidiane. Tali attività, inoltre, richiedono rilevanti conoscenze della natura e delle leggi che regolano l'universo. Le attività e tradizioni umane delle comunità sono il risultato di un saggio dialogo millenario tra terra e mare, tra acqua e aria, tra stagioni propizie e carestie. Soprattutto in agricoltura la ciclicità di sole e luna ha scandito anche i tipi e la qualità delle coltivazioni. E in questo ciclo stagionale che accompagna la raccolta e preparazione degli elementi nutritivi delle comunità, è impossibile non evocare tradizioni e usanze religiose e profane legate alla prosperità delle terre e dei raccolti.

Oltre all'aspetto puramente naturale, la Dieta Mediterranea consiste in una serie di elementi trasversali del patrimonio culturale dei quattro Stati proponenti.

In *primis*, le tradizioni ed espressioni peculiari tramandate oralmente di generazione in generazione hanno un ruolo fondamentale nell'ambito delle società coinvolte: la loro funzione sociale consiste nel rinvigorire continuamente i rapporti tra coloro che possiedono la *maitrise* e coloro che la apprendono con costanza e dedizione.

I canti popolari, i proverbi e le storie legate alla pratica della Dieta Mediterranea variano di paese in paese, soprattutto a causa della lingua, ma il significato intrinseco resta quello del testimone che viene passato di mano in mano, di bocca in orecchio, e che viene riprodotto all'infinito in una costante messa in scena delle parti migliori della nostra tradizione socio-culturale nel settore agro-alimentare. Entrano, così, a far parte a pieno titolo del patrimonio culturale mediterraneo le famose conversazioni che accompagnano il pasto, o, per dirla al modo rispettivamente di Spagna e Marocco, le *sobremesas* e le *terdida* grazie a cui i più anziani tramandano alle giovani generazioni un ricco bagaglio di esperienza e conoscenza dei segreti non solo della Dieta Mediterranea, ma della vita più in generale²⁵.

²⁴ Cfr. ABU-SHAMS, *Marruecos: haram y halal. Una sociedad, una forma de vivir*, in MILLAN, *Arbitrario cultural. Racionalidad e irracionalidad del comportamiento comensal. Homenaje a Igor de Garine*, La Val de Onsera, 2004.

²⁵ Nomination file no. 00394 - For inscription on the Representative List of the Intangible Cultural Heritage in 2010. Dossier di candidature ufficiale in inglese

In tali momenti viene, in un certo modo, condiviso il presente e stabilito il futuro; le parole assumono un significato profondo grazie al quale ognuno dei presenti può dire, trasmettere, apprezzare, illustrare e celebrare.

La Dieta Mediterranea si manifesta sia quotidianamente, sia, in maniera più spettacolare ed elaborata, nel corso delle festività che scandiscono il passare dell'anno solare e i riti religiosi e pagani. Tali festività sono una proiezione nella comunità di quanto avviene tra le mura di casa della singola famiglia ed ecco perché spesso si svolgono all'aperto, a testimoniare un'apertura appunto del singolo e del nucleo familiare al resto della società e della comunità cui appartiene. E' logica la conseguenza per cui i legami sociali, tra cui i sentimenti di buon vicinato, reciprocità, condivisione e convivialità, vengono rinsaldati a maggior ragione in occasione di tali celebrazioni di massa. Ecco allora che le nostre *sagre*, così come le *romerías* spagnole, i *panigirias* greci e i *mussem* marocchini, agevolano la pace sociale, la riscoperta delle radici comuni, la valorizzazione di antiche tradizioni affini, e, se è vero che ciò avviene tra i componenti di ogni singola comunità, è ancor più vero a livello nazionale e transnazionale per cui riconoscersi reciprocamente nelle pratiche sociali quotidiane comuni rende agevole il buon vicinato, la pace e la fratellanza tra popoli.

Consumare un pasto, nei paesi che hanno fatto della Dieta Mediterranea il proprio stile di vita, significa molto di più di nutrirsi, vuol dire mangiare insieme e rafforzare il fondamento culturale delle relazioni interpersonali a garanzia dell'identità e della continuità sociale e culturale delle comunità e degli individui che le compongono. Il pasto conviviale è un momento carico di solennità, più o meno esplicita ed evidente, ma pur sempre avvertita. Questo aspetto della Dieta Mediterranea, come molti altri, trae le sue origini secoli e secoli or sono ed è rimasto tuttora inalterato. Lo stesso Plutarco, già dall'inizio del primo millennio, era solito affermare che “non ci si siede a tavola per mangiare, ma per mangiare insieme”²⁶. Mangiare tutti insieme intorno ad un tavolo assume un significato, quindi, rituale, semi-religioso; rappresenta un momento di affermazione e ricostruzione della famiglia e della comunità, nonché delle rispettive storie, ambientazioni, simboli, credenze e valori. Il convivio diventa metafora dell'identità di un gruppo familiare e del vivere insieme dei suoi componenti: il *cum vivere*, in latino,

della Dieta Mediterranea. Reperibile sul sito: <http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00335>.

²⁶ PLUTARCO, *Quaestionum convivialium* (Delle dispute conviviali, libri IX), II, 10. La citazione esatta è la seguente: “Noi non ci invitiamo l'un l'altro per mangiare e bere semplicemente, ma per mangiare e bere insieme”.

da cui deriva la parola stessa²⁷. Il banchetto è un luogo neutro dove tutto ed il contrario di tutto può essere sostenuto; a livello socio-culturale è tra i luoghi simbolicamente più significativi, la cassa di risonanza per amplificare tutto quanto accade all'interno e all'esterno del nucleo familiare, l'occasione in cui non solo le persone si cibano, ma la stessa vita si alimenta.

Anche il paesaggio esprime una profonda relazione tra le comunità emblematiche, la madre terra ed il *Mare Nostrum* che bagna i quattro Stati rivieraschi. Chiunque lo contempla, giunge presto ad intuire la cucina mediterranea già a partire da un'occhiata al paesaggio. E a sua volta, l'arte culinaria tipica della Dieta Mediterranea non smette mai di evocare i paesaggi da cui essa trae la propria origine. La cucina mediterranea, parte fondamentale ma non esclusiva della Dieta, esprime tenacia, meticolosità, passione, saggezza millenaria, sempre nel rispetto dei cicli stagionali, dell'utilizzo sostenibile delle risorse naturali, in modo particolare dell'acqua, della salvaguardia delle specie e delle variabili genetiche, il tutto per ottenere un'idilliaca armonia in una terra fragile in cui il clima non sempre è generoso. L'equilibrio tra il territorio e i suoi abitanti è assicurato dal mantenimento e dallo sviluppo di attività tradizionali nel mondo dell'artigianato, della pesca, dell'agricoltura, che da sempre hanno garantito il rinnovarsi delle risorse in uno sviluppo sostenibile da millenni or sono.

6.1. *Notazioni conclusive*

La dimensione culturale dell'alimentazione e dell'agricoltura è stata a lungo ignorata dalla dottrina e dal legislatore, quasi che cultura e alimentazione o cultura e agricoltura fossero espressioni tra loro inconciliabili, manifestazioni di mondi opposti.

L'UNESCO, riconoscendo la Dieta Mediterranea quale patrimonio culturale dell'umanità, ha ribaltato questa percezione negativa, affermando, senza indugi, come vi sia una stretta relazione tra pratiche agricole, pratiche alimentari e cultura e identità di un territorio.

Le pratiche agricole tradizionali ma anche i rituali legati a quelle pratiche, le tecniche consuetudinarie di coltivazione e di trasformazione di certi elementi, sono elementi che legano gli individui tra di loro e che li rendono partecipi di una medesima comunità: in questo senso esse sono espressioni del bagaglio culturale e identitario di quel popolo che ha il compito di tramandare quella tradizione di generazione in generazione.

²⁷ MONTANARI, *Convivio. Storia e cultura dei piaceri della tavola dall'Antichità al Medioevo*, Roma-Bari, 1989, pp. VII ss.

La dimensione culturale dell'alimentazione e dell'agricoltura è così rilevante che se si vuole esportare all'estero un prodotto alimentare italiano, prima di tutto va esportata la cultura alimentare che presuppone quell'elemento o quel prodotto: pensiamo all'olio extra vergine di oliva. Come si fa a venderlo in Cina o in Giappone o negli Stati Uniti se prima non si svolge una operazione culturale, di diffusione di un modello alimentare proprio della nostra tradizione? Senza la condivisione di questo modello culturale, il prodotto è inutile, non si sa come usarlo, per quale motivo o con quali finalità.

Tale operazione, strettamente culturale dunque, non è rilevante al solo fine di vendere qualche prodotto alimentare in più all'estero.

Sostenere che ogni prodotto alimentare tradizionale è il frutto di una lavorazione artigianale tramandata di padre in figlio, basata, ad esempio, su culture del proprio territorio e secondo pratiche agricole anch'esse tradizionali, significa non soltanto evidenziare la dimensione culturale del prodotto alimentare medesimo ma, soprattutto, salvaguardare la biodiversità del territorio, della comunità, di un popolo.

La Convenzione UNESCO del 2003, essendo finalizzata ad iscrivere in una Lista nota in tutto il mondo, elementi e pratiche sociali (ora, dopo Nairobi) anche agricole e alimentari, assolve ad una rilevante funzione di contrasto alla perdita di biodiversità di un territorio, trasformando, al tempo stesso, il concetto di biodiversità tradizionalmente inteso come diversità biologica (di una specie, ad esempio).

In altri termini, evidenziando la dimensione culturale di una pratica agricola, l'UNESCO non si limita a salvaguardare la diversità biologica connessa a quella pratica, ma la diversità bioculturale che comprende "a diversità della vita in tutte le sue manifestazioni: biologiche, culturali e linguistiche, interconnesse (e probabilmente coevolutive) all'interno di un sistema adattivo socioecologico complesso"²⁸.

La Convenzione del 2003 ha quindi assunto un ruolo fondamentale perché ha permesso (e permetterà) di valorizzare la dimensione culturale anche dei prodotti agro-alimentari e di contrastare la perdita di diversità bioculturale del territorio in cui vive la comunità che tramanda quell'elemento. Tale Convenzione, dunque, valorizza non tanto il prodotto in sé ma gli uomini che sono dietro a quel prodotto, le tradizioni che ne sono all'origine, la comunità che ne è espressione. In questo senso la Convenzione del 2003 permette a noi tutti di scoprire cosa c'è dietro le cose; ha fornito occhiali

²⁸ MAFFI, *Linguistic, Cultural and Biological Diversity*, in *The annual review of anthropology*, 34, 2005, p. 269.

nuovi per comprendere una realtà fino ad ora ignorata.